

# Decreto Dirigenziale n. 44 del 22/06/2011

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 4 Farmaceutico

## Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO - PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE (REVISIONE 2010) - RICHIESTA ISTITUZIONE SEDE NR. 2 IN APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE NR. 362/1991 - DINIEGO



#### IL DIRIGENTE

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario del Servizio Istituzione e Gestione delle Farmacie e dalla espressa dichiarazione di regolarità della stessa espressa dal Funzionario medesimo

VISTA la delibera di Giunta Regionale nr. 3466 del 3.6.2000 ad oggetto: "Attribuzione di funzioni ai dirigenti della Giunta Regionale";

VISTA altresì la circolare nr. 5 del 12.6.2000 dell'Assessore alle Risorse Umane della Regione Campania:

VISTI gli artt. 65 e 66 dello Statuto della Regione Campania approvato con L.R. nr. 6 del 28.5.2009;

VISTA la D.G.R. nr. 1337 del 31.7.2009 conferimento incarico di responsabile del Settore Farmaceutico;

PREMESSO che l'Amministrazione del Comune di OLEVANO SUL TUSCIANO, con la deliberazione di G.C. nr. 119 del 27.5.2010, ha chiesto l'istituzione di una 2^ sede farmaceutica, da localizzare in Frazione MONTICELLI, in applicazione dell'art. 2 della L. nr. 362/1991;

**RITENUTO** che non è accogliibile la richiesta avanzata dal Comune di OLEVANO SUL TUSCIANO per le seguenti motivazioni:

- la competente A.S.L. di Salerno, con deliberazione del Commissario Straordinario nr. 08 del 28.4.2011, ha espresso parere non favorevole all'istituzione di una seconda sede farmaceutica nel Comune di OLEVANO SUL TUSCIANO (Frazione MONTICELLI), in deroga al criterio demografico, in quanto tale richiesta è stata formulata in assenza di alcun riferimento alla normativa vigente;
- l'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Salerno con nota nr. 1463 del 30.10.2010, ha espresso parere negativo alla istituzione di una 2<sup>n</sup> sede farmaceutica per carenza di motivazione;

**CONSIDERATO** che all'esito della conclusiva valutazione e in ordine alla rappresentata situazione ambientale, topografica e di viabilità, non sussistono, quindi, le eccezionali condizioni che possano legittimare la situazione del derogatorio criterio della distanza, ai fini della istituzione di una 2<sup>^</sup> sede farmaceutica;

**RITENUTO** che debba essere confermata la vigente pianta organica;

**VISTA** la normativa vigente in materia;

#### **DECRETA**

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono richiamate e trascritte, di:

 non accogliere la richiesta avanzata dal Comune di OLEVANO SUL TUSCIANO, relativa alla istituzione di una 2<sup>^</sup> sede farmaceutica da allocare in Frazione MONTICELLI, in applicazione dell'art. 2 della L. nr. 362/1991;



 confermare la vigente pianta organica del Comune di OLEVANO SUL TUSCIANO che, a seguito di revisione relativa all'anno 2010, per la quale si interviene con il presente atto, risulta così stabilita:

### **OLEVANO SUL TUSCIANO**

ABITANTI	NR.	6.993
FARMACIE SPETTANTI (ex art. 1 L. 362/91)	NR.	1
FARMACIE ESISTENTI	NR.	1
SEDI FARMACEUTICHE	NR.	1
con le seguenti circoscrizioni:		

SEDE UNICA: INTERO TERRITORIO COMUNALE.

Il presente decreto sarà comunicato all'Assessore alla Sanità ed al Settore "Stampa, Documentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale" per la integrale pubblicazione. Lo stesso decreto sarà trasmesso al Comune interessato, alla A.S.L. di Salerno, al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di Salerno e all'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Salerno, per l'affissione ai rispettivi albi, per quindici giorni consecutivi.

- Dr.ssa Margherita DE FLORIO -